

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, 30 aprile 2009, in seconda convocazione, in merito all'approvazione del nuovo Regolamento disciplinante le Assemblee della CARIGE S.p.A., redatta ai sensi del D.M. n. 437/1998.


Signori Azionisti,

come Vi è noto, nella seduta del 29 aprile 1995 l'Assemblea dei Soci della Banca, in sede ordinaria, ha approvato il documento denominato "Regolamento assembleare della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", che disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Tale Regolamento detta una disciplina generale volta a garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle sedute assembleari, dalla fase di ammissione dei soggetti aventi diritto a partecipare a quella di discussione dei vari punti posti all'ordine del giorno, rinviando al disposto dello Statuto per quanto in esso non espressamente contemplato.

Come noto, le riunioni delle Assemblee dei Soci delle società per azioni trovano una prima fondamentale disciplina negli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile. Tale normativa primaria è stata nel corso del tempo integrata e dettagliata da una serie di disposizioni di rango legislativo o regolamentare, aventi la precipua finalità di garantire maggiormente ai soci un libero e consapevole esercizio dei propri diritti.

Per quanto concerne le società quotate che, come la CARIGE S.p.A., esercitano attività bancaria e finanziaria, oltre alla normativa codicistica deve farsi in particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", cosiddetto Testo Unico della Finanza), all'inerente normativa di rango regolamentare emanata dalla Consob, al D.Lgs. n. 385/1993 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", cosiddetto Testo Unico Bancario), al D.M. n. 437/1998 ("Regolamento recante norme



per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate”) e al Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22/2/2008, cui devono ulteriormente aggiungersi la normativa di autoregolamentazione di cui al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nella versione attualmente vigente del marzo 2006 (cui la CARIGE S.p.A. ha integralmente aderito) e le Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia.

Al riguardo, si ricorda che in data 4/3/2008 la Banca d'Italia ha emanato nuove “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche”, in cui vengono tra l'altro disciplinati – in linea con la normativa sopra richiamata - il ruolo ed il funzionamento dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e di quello di Controllo, nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale: conseguentemente, la CARIGE S.p.A. dovrà provvedere entro il 30 giugno 2009 ad adeguare il testo del proprio Statuto sociale, al fine di garantire una piena ottemperanza a quanto previsto dalle citate Disposizioni.

Contestualmente alle suddette modifiche statutarie, oggetto di specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede straordinaria in pari data dell'Assemblea ordinaria cui si riferisce la presente relazione, si rende altresì necessario procedere ad una revisione dei Regolamenti interni degli Organi aziendali, tra cui il Regolamento disciplinante le Assemblee della CARIGE S.p.A.

In particolare, assume rilievo ai fini della disciplina delle riunioni assembleari quanto previsto, in tema di flussi informativi tra gli Organi sociali e all'interno degli stessi, dal paragrafo 5 delle suddette Disposizioni della Banca d'Italia e, nello specifico, dalla Linea applicativa a), che recita: *“Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti: tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; i regolamenti dovranno definire anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità ex post di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa”*.



La necessità di provvedere ad un aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea in virtù delle nuove Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia costituisce inoltre l'occasione per una più compiuta formalizzazione dell'adeguamento a quanto previsto, in tema di rapporti con gli azionisti, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui, come detto, la CARIGE S.p.A. aderisce integralmente: quest'ultimo detta in particolare una serie di raccomandazioni volte a favorire la più ampia partecipazione possibile degli azionisti alle assemblee e l'esercizio dei diritti dei soci, rendendo a questi ultimi tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente, nonché garantendo ai medesimi un'adeguata informativa volta a consentire loro di assumere consapevolmente le decisioni di competenza assembleare (cfr. Principi 11.P.1 e 11.P.2 ed inerenti Criteri Applicativi).

A tal fine anche il Codice di Autodisciplina suggerisce, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'Assemblea di un apposito Regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione senza pregiudicare il diritto di opinione e che precisi, tra l'altro, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli Amministratori e dei Sindaci, nonché i poteri del Presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.

Si ricorda inoltre che in data 11/7/2007 l'Unione Europea ha emanato la Direttiva 2007/36/CE ("relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", cosiddetta Direttiva "DSHR", cui gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione entro il termine del 3/8/2009), che disciplina, con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei soci alla vita della società, l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introducendo importanti novità in tema di funzionamento dell'Assemblea, con particolare riferimento alla convocazione della riunione, all'informativa degli azionisti, ai diritti di partecipazione e di voto e allo svolgimento della seduta.

In considerazione della pendenza del termine per l'attuazione nell'ordinamento italiano della suddetta Direttiva, si è ritenuto di inserire, nel testo dello Statuto sociale e quindi del Regolamento in questione, una serie di richiami alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, al fine di garantire, tra l'altro, un costante



adeguamento del citato documento alle eventuali innovazioni legislative che dovessero essere introdotte all'atto dell'entrata in vigore della citata normativa di attuazione.

Tanto premesso, si delinea di seguito brevemente la disciplina contenuta nel testo del nuovo Regolamento delle Assemblee della CARIGE S.p.A. di cui si propone all'Assemblea l'approvazione, specificando le disposizioni aventi carattere innovativo e fornendo indicazione delle motivazioni normative e di opportunità poste alla base delle varie disposizioni in esso contenute. Si fa presente che il testo del Regolamento proposto, pur prendendo le mosse da quello vigente di cui costituisce un'evoluzione, si configura come un nuovo documento del tutto autonomo, integralmente sostitutivo dell'attuale Regolamento.

- o -

L'art. 1 individua l'"Ambito di applicazione" del Regolamento, che disciplina, come quello attualmente vigente, lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della CARIGE S.p.A. Si è ritenuto peraltro di specificare che le disposizioni del Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle Assemblee relative ad altre categorie di azioni e/o ad obbligazioni.

L'art. 2 ("Diritto di intervento e presenza in Assemblea") riprende al primo comma quanto già disposto dal vigente Regolamento in ordine al diritto di intervento dei soci. Per quanto concerne la titolarità degli azionisti alla partecipazione all'Assemblea si è ritenuto, come già anticipato, di non inserire una disciplina di dettaglio, ma di limitarsi a richiamare la normativa applicabile, in considerazione delle innovazioni che potrebbero essere introdotte in materia dall'emananda normativa di attuazione della citata Direttiva DSHR. I restanti commi del presente articolo intendono invece fornire una disciplina maggiormente dettagliata al diritto di partecipazione all'Assemblea da parte di soggetti non soci.

Gli artt. 3, 4 e 5 introducono la regolamentazione di aspetti ad oggi non compiutamente formalizzati dal vigente Regolamento Assembleare.

In particolare l'art. 3 ("Verifica della legittimazione, accesso all'assemblea e uscita dai locali") intende disciplinare l'accesso e l'uscita dai locali assembleari, richiamando la procedura informatica attualmente in uso presso la Banca per la verifica



della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea da parte del personale incaricato, la registrazione dei lavori e l'espressione del voto. Il medesimo articolo sancisce inoltre, fermo restando quanto precede, il divieto di introdurre nei locali assembleari apparecchiature di registrazione audio/video, salva autorizzazione da parte del Presidente, che ne determina condizioni e limiti di utilizzo.

L'art. 4 ("Presidenza dell'Assemblea") disciplina espressamente il ruolo ed i compiti del Presidente durante lo svolgimento dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5, Linea applicativa a) delle citate Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e dal Codice di Autodisciplina (cfr. Commento ai Principi 11.P.1 e 11.P.2 ed inerenti Criteri Applicativi): a tale riguardo si è ritenuto opportuno precisare che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea ai sensi di Statuto (in mancanza, la presidenza è assunta da persona eletta dalla stessa Assemblea).

L'art. 5 ("Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno") disciplina la redazione e formalizza la messa a disposizione del pubblico della documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea (adempimento già attualmente eseguito in ottemperanza della normativa vigente), quali le relazioni del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare ai Soci un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare. Tale previsione ottempera a quanto richiesto dal paragrafo 5, Linea applicativa a) delle citate Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in tema di *"informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno"* e dal Criterio Applicativo 11.C.4 del Codice di Autodisciplina, ai sensi del quale *"il Consiglio di Amministrazione ... si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare"*. Il comma 3 del medesimo articolo specifica altresì che tale documentazione è resa disponibile sul sito internet aziendale, in ottemperanza a quanto previsto dal Criterio Applicativo 11.C.1 del Codice di Autodisciplina. Si prevede peraltro che la materia venga sensibilmente interessata dall'emananda disciplina di attuazione della Direttiva DSHR: nel testo del presente articolo sono pertanto stati inseriti generici riferimenti alla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile, nonché una clausola di salvaguardia che fa salve le norme di legge e




regolamentari che prevedano, eventualmente, modalità differenti per la messa a disposizione della documentazione inerente specifici argomenti.

Gli artt. 6 (“Costituzione dell’Assemblea e apertura dei lavori”) e 7 (“Ordine del giorno”) richiamano, con un maggior grado di dettaglio, quanto già previsto dall’attuale Regolamento assembleare in tema di apertura dei lavori ed ordine del giorno.

Gli artt. 8 (“Discussione assembleare: interventi”), 9 (“Discussione assembleare: risposte ed eventuali repliche”) e 10 (“Discussione assembleare: poteri del Presidente”) ampliano la disciplina già prevista dal vigente Regolamento assembleare in tema di discussione, soffermandosi in particolare sui poteri di moderazione della medesima attribuiti al Presidente, sempre in relazione a quanto previsto dal paragrafo 5, Linea applicativa a) delle citate Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia e dal Commento ai Principi 11.P.1 e 11.P.2 ed inerenti Criteri Applicativi del Codice di Autodisciplina, con la finalità di rendere il più possibile chiaro, ordinato e corretto lo svolgimento della seduta. All’art. 10 vengono altresì specificati i poteri del Presidente in relazione a quanto previsto dall’art. 2374 del Codice Civile, ai sensi del quale i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato in assemblea che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere un rinvio della seduta assembleare di non oltre cinque giorni per l’esame delle materie in relazione alle quali è stato richiesto il rinvio.

L’art. 11 (“Votazione”) disciplina, come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia e dalle citate norme del Codice di Autodisciplina, le operazioni di votazione da parte dei soci (come detto, mediante sistema automatico-informatico) e gli inerenti poteri del Presidente in materia. Viene peraltro precisato che, per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si procede secondo il metodo del voto di lista, previsto statutariamente.

Il successivo art. 12 (“Chiusura dei lavori”) richiama il potere del Presidente di dichiarare sciolta la riunione, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, mentre l’art. 13 (“Verbalizzazione del processo decisionale”) introduce, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, una formalizzazione in ordine al sistema di verbalizzazione del processo decisionale nonché, al fine di garantire corretti flussi informativi all’interno dell’azienda, alla trasmissione delle deliberazioni assunte al personale dirigente. Il medesimo art. 13



prevede inoltre il diritto dei soci di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché di consultare la inerente documentazione, a disposizione presso la Sede sociale e sul sito internet aziendale, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

L'art. 14 ("Disposizioni Finali") introduce una norma di chiusura che rinvia alle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di Autodisciplina per quanto non espressamente previsto dal Regolamento e precisa che le disposizioni di quest'ultimo si osservano in quanto compatibili con la normativa tempo per tempo vigente. Il medesimo articolo precisa infine che sul sito internet aziendale sono rese disponibili, anche mediante pubblicazione dello stesso Regolamento, tutte le informazioni relative alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

- o -

Si riporta di seguito il testo del Regolamento di cui viene proposta l'approvazione:

**"REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ASSEMBLEE
DELLA BANCA CARIGE S.p.A.**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

Le disposizioni del Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle Assemblee relative ad altre categorie di azioni e/o ad obbligazioni.

Art. 2 – Diritto di intervento e presenza in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, in proprio o per delega, i Soci aventi diritto al voto che dimostrino la propria titolarità a parteciparvi in forza della normativa applicabile e dello Statuto.



Possono partecipare all'Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale della Banca o di altre Società del Gruppo, nonché i rappresentanti della Società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio.

Possono altresì presenziare all'Assemblea, nei casi e con le modalità determinate dal Presidente, Dirigenti e dipendenti della Banca o di altre Società del Gruppo, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Il Presidente può autorizzare professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci ad assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Art. 3 – Verifica della legittimazione, accesso all'assemblea e uscita dai locali

Il regolare svolgimento dell'Assemblea viene supportato da strumentazione tecnologica sia per l'identificazione degli intervenuti sia per la registrazione dei lavori e l'espressione del voto.

L'identificazione personale e la verifica della legittimazione di coloro che intendono partecipare o presenziare all'Assemblea sono effettuate da personale incaricato dalla Banca nel luogo di svolgimento dell'Assemblea a partire da almeno un'ora prima di quella stabilita per l'inizio della riunione, salvo diverso termine indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.

Il personale incaricato dalla Banca rileva i documenti di intervento in assemblea nonché le eventuali deleghe e rilascia agli intervenuti:

- una apposita tessera elettronica, da conservare per il periodo di svolgimento dell'Assemblea, valida per registrare le eventuali uscite e rientri dalla sede assembleare nel corso dell'Assemblea e per partecipare alle votazioni, nonché



- un documento sul quale sono indicati, oltre al numero di identificazione della tessera elettronica, i dati anagrafici ovvero la denominazione sociale dell'intervenuto ed il numero di azioni con cui partecipa all'Assemblea in proprio, quale legale rappresentante, per delega e/o ad altro legittimo titolo; qualora l'intervenuto non partecipi in proprio da tale documento risultano anche i dati dei soggetti rappresentati e/o deleganti.

I partecipanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a restituire la tessera elettronica al personale incaricato per l'aggiornamento della situazione delle presenze. Qualora l'allontanamento sia meramente temporaneo la citata tessera verrà conservata dal personale incaricato e restituita ai partecipanti al momento del rientro in Assemblea.

Fatto salvo quanto previsto al primo comma, il possesso di apparecchiature di registrazione audio/video non è ammesso all'interno dei locali in cui si svolge la riunione. L'utilizzo di dette apparecchiature può essere autorizzato in casi eccezionali dal Presidente, che ne determina condizioni e limiti.

I telefoni cellulari devono essere disattivati all'interno della sala.

Art. 4 – Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea ai sensi di Statuto. In mancanza, la presidenza è assunta da persona eletta dalla stessa Assemblea.

Il Presidente ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. A tal fine può assumere i provvedimenti ritenuti più idonei.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge, e, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un Segretario anche quando la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio.



Il Presidente può avvalersi di personale ausiliario per il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Art. 5 – Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

Ai sensi della normativa applicabile, al fine di assicurare ai Soci un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e a mettere a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, una relazione di norma su ciascuna delle materie poste all'ordine del giorno.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è depositata, ove previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6), a disposizione dei soci che hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione è altresì messa a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione Corporate Governance - Assemblee, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

Sono fatte salve le norme di legge e regolamentari che eventualmente prevedano modalità differenti per la messa a disposizione della documentazione inerente specifici argomenti.

Art. 6 – Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente rende le comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta la regolare costituzione dell'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita con le maggioranze previste dalla legge. Accertato quanto sopra, il Presidente dichiara quindi aperti i lavori e dà corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la regolare costituzione dell'Assemblea entro mezz'ora dall'ora prevista per l'apertura dei lavori, il Presidente provvede a darne comunicazione, rimettendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

Art. 7 – Ordine del giorno

Il Presidente propone all'Assemblea l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.

Ha inoltre facoltà di prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno, sempre che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Il Presidente o, su suo invito, altro Amministratore o Dirigente della Banca, provvede quindi ad illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Discussione assembleare: interventi

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o sia formulata una specifica richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione preventivamente depositata a disposizione dei Soci e distribuita in seduta.

Tutti i Soci aventi diritto di voto, i loro rappresentanti e i delegati hanno facoltà di prendere la parola soltanto sul punto dell'ordine del giorno in discussione per chiedere chiarimenti, esprimere opinioni, formulare osservazioni e proposte.

Il Consiglio di Amministrazione, i Soci ed i loro rappresentanti e delegati, per quanto di propria competenza, hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione alternative rispetto a quelle formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione o da altri Soci.

Coloro che intendono prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno devono presentare la richiesta di intervento al Presidente, durante la rispettiva trattazione e fino a che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento, mediante l'apposita scheda un esemplare della quale è inserito nella documentazione



consegnata a tutti gli intervenuti e altri esemplari sono a disposizione presso il personale di assistenza e la postazione di segreteria. Detta scheda dovrà essere consegnata dagli interessati direttamente alla postazione di segreteria oppure al personale di assistenza, che provvederà a tale consegna.

Il Presidente concede la parola ai richiedenti, di norma, in ordine di presentazione delle richieste di intervento. I Soci che abbiano formulato per iscritto le loro considerazioni o domande potranno esporle anche verbalmente, su invito del Presidente.


Ciascun Socio può svolgere un solo intervento - chiaro, conciso e pertinente - su ogni punto all'ordine del giorno, salva la facoltà di effettuare una replica, ai sensi del successivo art. 9, o di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

Per favorire la più ampia partecipazione, il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento deve essere contenuto in un limite di durata non superiore a cinque minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola, nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al precedente comma del presente articolo. Prima della prefissata scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'intervenuto a concludere.

Gli interventi svolti dai Soci verranno verbalizzati sinteticamente. I Soci, a tal fine, potranno fornire al Presidente uno schema di testo scritto, che dovrà risultare conforme a quanto espresso verbalmente e verrà riassunto ai sensi di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca possono intervenire nella discussione. Su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola i Dirigenti della Banca ed i rappresentanti della Società di Revisione, nonché Amministratori, Sindaci e Dirigenti di altre Società del Gruppo.



Art. 9 – Discussione assembleare: risposte ed eventuali repliche

Il Presidente, o su suo invito altro Amministratore o Dirigente della Società, risponde ai Soci dopo l'intervento di ciascuno di essi, oppure, se ritenuto più opportuno, dopo l'effettuazione di tutti gli interventi relativi al punto dell'ordine del giorno in discussione.

Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande non pertinenti rispetto al punto dell'ordine del giorno in discussione o comunque irrilevanti per le determinazioni dell'Assemblea, nonché quando la diffusione delle informazioni richieste appaia in contrasto con le norme che disciplinano la corretta informazione del mercato.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di tre minuti, ovvero di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 10 – Discussione assembleare: poteri del Presidente

Il Presidente, cui compete il mantenimento dell'ordine durante i lavori assembleari, ha facoltà di togliere la parola al Socio che, nonostante il richiamo ad un più corretto comportamento, non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento o comunque mantenga atteggiamenti in contrasto con l'esigenza del regolare svolgimento dei lavori assembleari: così, ad esempio, nel caso in cui un Socio prenda la parola senza averne avuto la facoltà, tratti argomenti non posti all'ordine del giorno, si dilunghi nell'esposizione oltre il limite di tempo stabilito o comunque oltre ogni ragionevole necessità, si esprima in modo sconveniente o ingiurioso oppure sia motivo di disordine.

Il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento coloro che impediscano ad altri la discussione oppure ostacolino con il loro comportamento il regolare svolgimento dell'Assemblea. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre che le persone precedentemente ammonite siano allontanate dai locali della riunione per tutta la fase della discussione.



I lavori dell'Assemblea si svolgono di norma in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 2374 del Codice Civile, il Presidente rinvia l'adunanza a non oltre cinque giorni per l'esame delle materie in relazione alle quali è stato richiesto il rinvio, e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità sempreché l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Art. 11 – votazione

La votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno ha luogo dopo la chiusura della relativa discussione, a meno che il Presidente ritenga più opportuno rinviare la votazione al termine della discussione di alcuni o di tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La votazione inizia solo successivamente all'effettuazione delle necessarie verifiche in ordine alla legittimazione al voto poste in essere dal Presidente e/o dal Notaio, anche ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

La votazione avviene in modo palese mediante un sistema automatico-informatico, che si realizza con l'utilizzo della tessera elettronica in possesso di ciascun votante presso le apposite postazioni predisposte nella sede assembleare.

Ultimata la votazione ed esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente annuncia il risultato e dichiara approvata la proposta di deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si procede secondo il metodo del voto di lista, previsto statutariamente.

Art. 12 – Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.



Art. 13 – Verbalizzazione del processo decisionale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, qualora quest'ultimo abbia provveduto a redigere il verbale medesimo. Il verbale viene redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile: la redazione del verbale potrà avvenire anche nei giorni successivi a quello della riunione, purché siano rispettati i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

Il verbale deve contenere - anche in allegato - quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Notaio o al Segretario ulteriori documenti letti o esposti nel corso dell'Assemblea, affinché siano allegati al verbale, se pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.


I Soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché di consultare la inerente documentazione, che resterà a disposizione presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) nonché sul sito internet www.gruppocarige.it, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il Presidente provvede affinché le delibere dell'Assemblea siano trasmesse alle Autorità di Vigilanza, quando richiesto o previsto dalla normativa applicabile.

La Segreteria Generale cura la trasmissione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea a tutti i Dirigenti.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si osservano le norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché quelle di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito, fermo restando il potere del Presidente di adottare le misure e le soluzioni ritenute più opportune, ai sensi di legge e di Statuto.



Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto compatibili con la normativa tempo per tempo vigente.

Sul sito internet www.gruppocarige.it sono rese disponibili tutte le informazioni relative alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche mediante pubblicazione del presente Regolamento, nonché la documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno."

- 0 -

Signori Azionisti, alla luce di quanto illustrato, Vi invitiamo pertanto ad approvare, in sede di Assemblea ordinaria, il documento "Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca CARIGE S.p.A." sopra riportato, assumendo pertanto la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei soci della Banca CARIGE S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

l'approvazione del "Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca CARIGE S.p.A.", come da testo proposto dal Consiglio di Amministrazione".

Genova, 27 marzo 2009

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)



A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.